



Notai
Dott. Roberto Comisso
Avv. Tomaso Giordano
Galleria Profiti, 4 - Tel. 040 364787 (4 linee r.a.)
TRIESTE

-----STATUTO DELLA-----
-----"TORRENUVOLA Società Cooperativa Sociale"-----

----- TITOLO I-----

-----DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA-----

-----Art. 1 (Costituzione e denominazione)-----

E' costituita con sede nel comune di Trieste la Società cooperativa denominata-----

-----"TORRENUVOLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE".-----

La Cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.-----

-----Art. 2 (Durata)-----

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.-----

-----TITOLO II-----

-----SCOPO - OGGETTO-----

-----Art. 3 (Scopo mutualistico)-----

La Cooperativa è retta dai principi della mutualità e, senza finalità speculative, persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso l'inserimento lavorativo di chiunque si trovi in stato di bisogno, svantaggio, handicap o emarginazione, in conformità e nello spirito della Legge 381/91 e della L.R. 20/2006 e loro successive modifiche ed integrazioni.-----

La Cooperativa, ispirandosi ai principi di solidarietà, si propone quindi di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro (qualsiasi attività finalizzata alla qualificazione morale, culturale, professionale e materiale nonché all'integrazione sociale ed all'inserimento lavorativo dei soci e di chi, trovandosi in stato di svantaggio, bisogno, handicap o emarginazione, in qualsiasi forma chiede di usufruirne. Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che, a qualsiasi titolo (professionale, di volontariato o quali utenti) partecipino, nelle diverse forme, all'attività della Società.-----

Le categorie a cui la società si rivolge sono gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcoolisti, i minori in età lavorativa ed in situazioni di difficoltà familiari, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dalla legge, oltre a tutte le altre persone svantaggiate come individuate dalla Legge 381/91, dalla L.R. 20/2006 e loro successive modifiche ed integrazioni e dalle altre disposizioni di legge nazionali e regionali e dell'Unione Europea, e le persone a rischio o che si trovano in stato di emarginazione segnalate



dagli Enti locali o dagli organi giudiziari.-----

La cooperativa persegue, pertanto, lo scopo mutualistico di garantire la continuità occupazionale e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali dei propri soci. Essa ha lo scopo di inserire in attività lavorative, oltre che i soggetti svantaggiati come sopra individuati, anche le persone normodotate rispettando comunque le percentuali previste dalle leggi nazionali e regionali in materia di cooperazione sociale.-----

In particolare, senza finalità speculative, la cooperativa si propone quindi di:-----

- favorire l'inserimento nella vita sociale e produttiva, in qualità di soci, di persone con difficoltà di adattamento e di inserimento nel mondo del lavoro;-----
- garantire agli stessi continuità occupazionale e lavorativa nonché adeguate condizioni economiche, morali e sociali perseguendo anche l'obiettivo di assicurare loro condizioni remunerative del lavoro prestato possibilmente migliori di quelle normalmente ritraibili dal mercato;-----
- favorire l'inserimento lavorativo e la stabilità occupazionale, in qualità di soci, delle altre persone in cerca di occupazione e/o dei lavoratori in genere;-----
- sostenere lo sviluppo e la promozione della cooperazione con finalità mutualistiche e della cooperazione sociale in particolare.-----

La Cooperativa pone la solidarietà a fondamento d'ogni opera finalizzata ad un-----

autentico sviluppo dell'uomo e della società che rispetti e promuova la persona umana in tutte le sue dimensioni, con particolare riferimento allo sviluppo economico locale collaborando con le Istituzioni pubbliche secondo il principio di sussidiarietà.-----

La Cooperativa promuoverà tutte le azioni volte allo sviluppo di politiche sociali attive (locali, nazionali ed internazionali) che favoriscano e promuovano la creazione di contesti sociali e culture diffuse di riconoscimento, pratica e sviluppo del diritto delle persone svantaggiate di abitare, lavorare e socializzare, con piena libertà.-----

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la socialità, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni pubbliche.-----

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio-economico e culturale delle comunità, si impegna a cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale ed

internazionale. Ciò economicamente con pratiche e organizzazione di natura privata ma volti alla produzione di beni e servizi a valenza pubblica o collettiva e sociologicamente con un approccio che evidenzi la valenza espressiva e l'orientamento altruistico delle relazioni che si instaurano all'interno della Società implicando un coinvolgimento personale dei soci.-----

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale della Regione Friuli Venezia Giulia mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.-----

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci ai sensi-----
dell'articolo n. 2521 del Codice Civile.-----

A norma della legge 142/01 e successive modificazioni, il socio di cooperativa può stabilire con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla vigente legislazione, con la quale contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.-----

La Cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento ed all'integrazione con altre cooperative sociali, allo scopo anche di sviluppare le esperienze consortili ed i consorzi territoriali.-----

La Cooperativa può aderire ad enti e/o associazioni di categoria.-----

-----Art. 4 (Oggetto sociale)-----

In relazione alle finalità di perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale delle persone, con particolare attenzione ai soggetti deboli, la Cooperativa si propone di svolgere, fornire servizi e consulenze in via principale e/o in collaborazione con gli attori operanti sul territorio attraverso convenzioni e collaborazioni con gli Enti Pubblici, Ambiti Socio - Assistenziali, gli Enti locali, le Aziende Sanitarie e lo Stato.-----

La cooperativa, in attuazione dei propri scopi mutualistici e sociali, ha come oggetto la gestione di unità produttive finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, come identificate nella Legge 381/91 e nella L.R. 20/2006 e loro successive modificazioni ed integrazioni, mediante lo svolgimento delle seguenti attività:-----

- cura e manutenzione del verde, giardinaggio, orticoltura, lavorazioni boschive, allevamento di animali da cortile e domestici; tale attività potrà prevedere anche il recupero e riciclaggio di materiale organico ed inorganico;-----

- realizzazione di prodotti artigianali di manufatti;
- istituire e gestire laboratori artigianali, commercializzare, all'ingrosso e/o al dettaglio compreso il commercio ambulante e la vendita con E-commerce, prevalentemente i beni dei laboratori stessi, i prodotti agricoli e zootecnici, anche trasformati, e/o acquistati da terzi;-----
- gestione di esercizi pubblici quali ristoranti, trattorie, pizzerie, birrerie con cucina, bar e caffè con cucina, bottiglierie ed enoteche con somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; servizio di catering a domicilio; gestione di laboratori per la lavorazione di prodotti alimentari;-----
- gestione di esercizi pubblici per il commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e con E-commerce di tessuti, confezioni varie e accessori per abbigliamento, biancheria per la casa compreso il commercio di filati per maglieria, merceria e di macchine per cucire;-----
- realizzazione di ristrutturazioni e costruzione di immobili e di interventi di manutenzione edilizia;-----
- installazione e manutenzione di impianti idrosanitari, elettrici e termici;-----
- recuperare e smaltire anche in forma differenziata oggetti e rifiuti solidi;-----
- gestione di officine per l'esecuzione di assemblaggi meccanici, elettrici, elettromeccanici ed elettronici, nonché la riparazione dei medesimi;-----
- gestione di officine per l'esecuzione di attività di imballaggio e confezionamento;
- restauro mobili e piccola falegnameria;
- trasporti per conto terzi sia di persone che di cose;
- gestione di servizi di pulizie civili ed industriali, nonché gestione di lavanderie;-----
- assumere lavori e servizi di gestione, custodia, salvaguardia e manutenzione di strutture sportive, culturali, ricreative, darsene;-----
- svolgere servizi amministrativi e di segretariato, contabili, informatici, di consulenza, di gestione di reception e call center, di progettazione, di elaborazione dati, elaborazione progetti nonché di segreteria anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 381/91;-----
- promozione ed organizzazione del tempo libero, organizzazione di visite a siti d'interesse culturale, artistico, naturalistico;-----
- svolgere attività d'istruzione culturale e professionale prevalentemente a vantaggio dei soci della cooperativa, favorendone in particolare la capacità imprenditoriale;-----
- gestione di esercizi ricettivi aperti al pubblico che forniscono alloggio, servizi generali centralizzati, ed eventualmente vitto e servizi accessori nonché strutture

l
c
e
s
-
s
p
c
f

ricettive alberghiere, affittacamere, bed & breakfast, rifugi alpini, escursionistici, bivacchi, strutture a carattere sociale, strutture all'aria aperta, unità abitative ammobiliate ad uso turistico;-----

- gestione di soluzione abitativa sperimentale per anziani, anche non autosufficienti, a carattere residenziale o diurno realizzata anche in alloggi di civile abitazione e per comunità anche di tipo ricettivo a carattere sociale; -----

- svolgere attività di auto-recupero del patrimonio abitativo in degrado di proprietà pubblica e/o privata nonché di co-housing inteso quale modo di vivere improntato alla socialità, alla partecipazione e alla collaborazione nonché forme innovative quali iniziative finalizzate allo sviluppo di nuove modalità abitative caratterizzate dal rapporto di funzionalità tra l'intervento edilizio e le finalità perseguite. -----

- Fornitura di servizi e prestazioni a contenuto tecnico e professionale quali studi, ricerche, analisi e misurazioni, consulenze, organizzazione e gestione di corsi professionali, progettazione, direzione operativa, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in progettazione ed in esecuzione inerenti ai settori dell'architettura, dell'ingegneria civile ed industriale, dell'ambiente, del territorio, delle infrastrutture, dell'energia, dell'informazione, della domotica, della sicurezza e della salute sul lavoro e relativo marketing analitico, strategico ed operativo.-----

- l'apertura, gestione e vendita di impianto stradale di distribuzione carburanti combustibili, lubrificanti, derivati, affini, e prodotti annessi comprese le attività connesse, simili o collaterali quali la vendita di accessori auto, pneumatici, autoricambi e prestare servizi di autolavaggio e autofficina;-----


- La possibilità di accedere alla raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici (c.d. equity crowdfunding). Inoltre, la Cooperativa in via sussidiaria alle precedenti attività si propone di:-----

- attuare la gestione di attività e servizi a favore delle persone in situazione di svantaggio come sopra definite, con esclusione di quelle socio sanitarie;-----

- attuare la gestione, in forma stabile o temporanea, in proprio o per conto terzi,-----

di servizi di trasporto, accompagnamento e sostegno, anche con automezzi speciali, orientati ai bisogni di persone in situazione di svantaggio come sopra definite;-----

- attuare un servizio di supporto alle famiglie dei soggetti svantaggiati sopra menzionati per sviluppare potenzialità genitoriali e parentali, favorendole nella conoscenza delle problematiche attinenti al proprio nucleo, al fine di migliorare l'integrazione sociale di tutti i



componenti;-----

- promuovere iniziative culturali, convegni, seminari, corsi di formazione, corsi d'informazione ed ogni altra analoga iniziativa finalizzata a sensibilizzare la cittadinanza alle problematiche del disagio, dell'emarginazione sociale e dell'inserimento;-----

- contribuire, con opportune convenzioni, alle iniziative di Enti Pubblici e privati, analoghe ed affini agli scopi della Cooperativa stessa;-----

- favorire la promozione di progetti e d'attività di cooperazione nazionale ed internazionale, con soggetti privati e/o pubblici, nazionali ed esteri, nell'ambito dell'educazione, della cultura e dell'integrazione sociale;---

- favorire la promozione d'attività, iniziative e progetti finalizzati alla crescita culturale, alla qualificazione professionale nei campi della propria attività ed alla socializzazione giovanile.-----

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali.-----

Per il perseguimento dello scopo sociale la Cooperativa potrà acquisire direttamente commesse sia da privati che da Enti Pubblici, nonché partecipare a pubblici appalti e stipulare convenzioni con enti pubblici e privati.-----

Ai fini sopra indicati, la Cooperativa provvederà a dotarsi di tutte le possibili autorizzazioni e qualificazioni, ivi inclusa l'iscrizione in albi, registri e quant'altro previsto dalle vigenti normative.-----

La Cooperativa, in via non prevalente, non nei confronti del pubblico (e quindi con esclusione delle attività indicate negli articoli 106 e 113 del D.Lgs. 385/93) e, comunque, con esclusione di tutte le attività riservate previste dal D.Lgs. 58/98, potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie necessarie e/o utili al raggiungimento del proprio scopo mutualistico e del proprio oggetto sociale principale. A tal fine potrà:-----

a) assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in società, cooperative, consorzi e/o in altri enti ed organismi economici aventi finalità ed oggetto affini, analoghi o complementari al proprio con decisione dell'Assemblea dei soci;-----

b) concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni proprie o di terzi, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno; la Cooperativa può ricevere prestiti da soci finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale secondo i criteri fissati dalla legge e dai regolamenti e dal presente Statuto; le modalità e lo svolgimento di tali attività, saranno definite con apposito regolamento e

approvato dall'assemblea sociale;-----

c) promuovere o partecipare ad Enti, Società, Consorzi di garanzia fidi aventi per scopo il coordinamento e la facilità al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, medio ed a lungo termine, prestando le necessarie garanzie fideiussorie, con decisione del Consiglio di Amministrazione;-----

d) acquistare o cedere aziende e rami aziendali aventi per oggetto attività richiamate, similari, affini o complementari a quelle ricomprese nel presente oggetto sociale con decisione dell'Assemblea dei soci;-----

e) associare e/o associarsi in partecipazione con altre imprese per l'esercizio in comune di specifiche attività rientranti nell'oggetto sociale principale con decisione del Consiglio di Amministrazione;-----

f) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del Codice Civile con decisione del Consiglio di Amministrazione.-----

La cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale principale, il tutto a norma dell'articolo 12 della Legge n. 127/71 e successive modificazioni, e con l'espressa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.-----

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'Organo Amministrativo, versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.-----

I finanziamenti con diritto a restituzione saranno improduttivi di interessi, salvo che diversamente risulti dall'atto che farà constare il versamento e stanti le attuali disposizioni vigenti, salvo future modifiche, potranno essere effettuati alla Società esclusivamente dai soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.-----

-----TITOLO III-----


-----SOCI-----

-----Art. 5 (Soci ordinari)-----

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere Soci Cooperatori:

- le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato-----

e che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e che, in relazione alla loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento



dei fini sociali;-----

- le persone giuridiche pubbliche e private, che possiedono l'idoneità per oggetto ed attività svolte a collaborare al raggiungimento degli scopi sociali e nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività inerenti la finalità della cooperazione sociale;-----

- le persone fisiche, con qualsiasi titolo professionale, che manifestino la volontà di esplicitare in seno alla Cooperativa un'attività di volontariato che sia attinente agli scopi della cooperativa stessa; tali soci assumono la denominazione di Soci Volontari, ai sensi della Legge 381/91;-----

- le persone fisiche con profili tecnici ed amministrativi, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, secondo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 14 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.-----

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.-----

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa e/o in conflitto di interessi.-----

I soci volontari, il cui numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci, sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci.-----

Il socio volontario non percepirà alcuna retribuzione o rimborso, sia dalla cooperativa sia dagli utenti dei servizi, fatto salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti per la totalità dei soci.-----

Se il numero dei soci è inferiore a nove, tutti i soci debbono essere persone fisiche.-----

Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i rapporti con la cooperativa, sarà quello indicato nel libro dei soci. Il socio è obbligato a comunicare tempestivamente alla cooperativa le variazioni del proprio domicilio.-----

-----Art. 6 (Soci speciali)-----

L'Organo Amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci speciali cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:-----

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma precedente, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi

sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.-----

Nel caso di cui alla lettera b) del primo comma, l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.-----

La delibera di ammissione dell'Organo Amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:-----

a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;-----

b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.-----

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 23) anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o d'inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme d'aumento del capitale sociale.-----

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di un voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.-----


Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.-----

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del Codice Civile come richiamato dal successivo articolo.-----

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto.-

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, che non potrà avere una durata superiore a cinque anni, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'Organo Ammi-



nistrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7).-----

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo Amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 11. Costituiscono in particolare cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'articolo 11 del presente statuto:-----

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;-----
- c) l'inopportunità sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa.-----

-----**Art. 7 (Domanda di ammissione)**-----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:-----

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché indirizzo di posta elettronica;-----
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;-----
- d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;-----
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-----
- f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 38 e 39 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.-----

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:-----

- a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;-----
- b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.-----

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a

quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:-----

a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;-----

b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute
Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:-----

g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax;-----

h) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;-----

i) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.-----

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.-----

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.-----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----

-----Art. 8 (Obblighi dei soci)-----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:-----

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:-----

- del capitale sottoscritto nel minimo di numero 10 (dieci) azioni da nominali Euro 100,00 (cento virgola zero zero) cadauna per i soci operatori ad esclusione dei soci volontari per i quali il capitale sottoscritto è del minimo di numero 1 (una) azione da nominali Euro 100,00 (cento);--

- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;---

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del

Consiglio di Amministrazione;-----

- di eleggere il proprio domicilio digitale presso un indirizzo di posta elettronica certificata PEC dove ricevere tutte le comunicazioni inerente qualsiasi rapporto con la Cooperativa;-----

b) all'osservanza:

- di quanto disposto dallo statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali.-----

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:-----

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa a non svolgere attività comunque in conflitto d'interessi con la posizione e la attività che ricoprirà e svolgerà nella Cooperativa; -----

b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.-----

In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:-----

a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.-----

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio ed il domicilio digitale dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio o del domicilio digitale del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o a mezzo PEC alla Cooperativa.-----

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.--

-----Art. 9 (Perdita della qualità di socio)-----

La qualità di socio si perde:-----

-per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;-----

-per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.-----

-----Art. 10 (Recesso del socio)-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:-----

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;-----
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;-----
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.-----

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purchè siano decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.-----

Il recesso dei soci volontari è libero.-----

Il recesso non può essere parziale.-----

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa o a mezzo PEC. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.-----

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.-----

-----Art. 11 (Esclusione)-----

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:-----

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato;-----
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano al rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di



- Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per adeguarsi;-----
- c) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro 30 (trenta) giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo; -
 - d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa o svolga attività in conflitto di interesse con l'attività della Cooperativa;-----
 - e) nel caso di socio lavoratore, nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;-----
 - f) violi i principi di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto sociale, nel rapporto mutualistico e nei rapporti in generale con la società;-----
 - g) non adempia, senza giustificato motivo e previa intimazione dell'Organo Amministrativo, agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la cooperativa;-----
 - h) non assicuri le prestazioni richieste o non assolva con diligenza i propri impegni professionali, rendendo in tal modo impossibile la sussistenza del rapporto mutualistico;--
 - i) in qualunque modo danneggi anche moralmente o materialmente la società, oppure fomenti dissidi e disordini tra i soci;--
 - j) venga condannato con sentenza passata in giudicato per reati la cui gravità non renda perseguibile il rapporto societario.-----

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.-----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 38 e 39, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. -----

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.-----

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.-----

-----Art. 12 (Morte del socio)-----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14. -----

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.-----

-----Art. 13 (Rimborso delle azioni)-----

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente ri-

valutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle azioni e il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, comma tre, del codice civile.-----

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio. -----

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.-----

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi degli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies Codice Civile può essere corrisposto in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 180 (centottanta) giorni per il socio cooperatore persona fisica e per il socio speciale di cinque anni per il socio cooperatore persona giuridica e per il socio sovventore.-----

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)-----

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.-----

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.-----

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.-----

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.-----

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto. -----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. -----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.-----

-----TITOLO IV-----

-----SOCI SOVVENTORI-----

-----Art. 15 (Soci sovventori)-----

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

-----Art. 16 (Conferimento ed azioni dei soci sovventori)-----

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

L'azione ha un valore nominale pari ad Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 22, numero uno, lettera b) del presente statuto.

-----Art. 17 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)-----

Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore delle azioni così come previsto al precedente articolo 13.

-----Art. 18 (Deliberazione di emissione)-----

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti:-----

- a) l'importo complessivo dell'emissione;-----
- b) l'eventuale diritto di opzione dei soci lavoratori sulle azioni emesse;-----
- c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti percentuali rispetto a quello attribuito ai soci lavoratori;-----
- d) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea straordinaria.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.-----

-----**Art. 19 (Diritti e obblighi dei soci sovventori)**-----

- I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:
- a) il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;-----
 - b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;-----
 - c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione;-----
 - d) A ciascun socio sovventore persona fisica potrà essere attribuito un solo voto.-----

- A ciascun socio sovventore, diverso dalla persona fisica, non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato.---

- Nel caso in cui il socio cooperatore sia anche socio sovventore, lo stesso avrà diritto ad un solo voto quale socio cooperatore, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2538, comma 2°, del codice civile.-----

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore, spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno novanta giorni.-----

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;-----

- e) i soci sovventori hanno diritto di recedere qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.-

Gli obblighi spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:-----

- a) Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate per i soci cooperatori in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità.-----
- b) al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dall'apposito regolamento;-----
- c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti della cooperativa e delle deliberazioni legalmente adottate dagli

organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

-----TITOLO V-----

-----PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE-----

-----Art. 20 (Elementi costitutivi)-----

Il patrimonio della società è costituito:-----

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero). Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;-----
 - b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;-----
- 2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti; -----
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8; -
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge. -----

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.----

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli di cui al presente punto 1) ai sensi dell'articolo 2346 del codice civile.-----

-----Art. 21 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)-----

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.-----

-----Art. 22 (Bilancio d'esercizio)-----

L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.-----

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.-----

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla

- destinazione degli utili annuali destinandoli:-----
- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;-----
 - b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;-----
 - c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
 - d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;-----
 - e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.-----

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.-----

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.-----

-----Art. 23 (Ristorni)-----

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.-----

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti. I ristorni attribuiti a ciascuno dei soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei rispettivi trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.-----

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro: -----

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati,
- tempo di permanenza in cooperativa,
- tipologia del rapporto di lavoro,
- settore produttivo.

I ristorni saranno assegnati per un minimo del 50% mediante erogazione diretta, mediante integrazione dei trattamenti retributivi complessivi dei soci lavoratori e per il

rimanente, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione.

-----TITOLO VI-----

-----ORGANI SOCIALI-----

-----Art. 24 (Organi sociali)-----

Sono organi della cooperativa:-----

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci;
- d) il Direttore Generale, se nominato.

-----Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)-----

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria:-----

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017;
- c) delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;
- d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione;
- e) procede all'eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge;
- f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- g) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;
- h) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
- i) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni;
- j) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- k) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto;
- l) delibera su eventuali altri argomenti proposti dal Consiglio di Amministrazione, se attinenti gli aspetti organizzativi e strategici della Cooperativa.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:-----

- 1) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
- 2) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
- 3) le altre materie indicate dalla legge.

-----Art. 26 (Convocazione dell'Assemblea)-----

L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di Amministrazione, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e

l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purchè in Italia.-----

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano o a mezzo posta elettronica certificata PEC almeno quindici giorni prima dell'adunanza.-----

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica ordinaria, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea.-----

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 22.-----

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.---

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

-----**Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)**-----

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.-----

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.-----

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo articolo 28.-----

-----**Art. 28 (Voto ed intervento)**-----

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte o che abbiano rispettato il piano di versamento delle azioni sottoscritte.-----

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione mentre i soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di

cinque voti come appresso specificato:-----

- per i soci, persone giuridiche, appartenenti alla categoria speciale si applica il precedente articolo 6; -----
- per i soci, persone giuridiche, sovventori si applica il precedente articolo 19. -----

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:-----

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; -----
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.-----

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco della Cooperativa.-----

Ciascun socio non può rappresentare più di 5 (cinque) soci. --
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.-----

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi delegato.-----

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.-----

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.-----

-----**Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)**-----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.-----

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

-----**Art. 30 (Organo Amministrativo)**-----

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche, purchè la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori persone fisiche.

--- Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

----- Gli Amministratori sono rieleggibili.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del Codice Civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del consiglio di amministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministrazione.

-----**Art. 31 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)**-----

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio di Amministrazione può nominare quando ritenuto opportuno un Direttore Generale.

Il Direttore Generale, qualora nominato, potrà partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive e sarà un membro del Comitato esecutivo.

Perlomeno ogni 120 (centoventi) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se

nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.-----

Art. 32 (Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministrazione)-----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri.- La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax, e-mail o PEC da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma o PEC, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.-----

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.-----

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.-----

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:-----

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;-----
- 2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;-----
- 4) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta. -----

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata

operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.-----

---Art. 33 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)---

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile.----

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.-----

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

-----Art. 34 (Compensi agli Amministratori)-----

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.-----

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.-----

-----Art. 35 (Rappresentanza)-----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.--

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.-----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.-----


Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri, oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.-----

La rappresentanza della Cooperativa spetta anche al Direttore Generale, se nominato, nei limiti dei poteri a lui conferiti.-

-----Art. 36 (Direttore Generale)-----

L'organo amministrativo può nominare un Direttore Generale, determinandone i poteri e il compenso.-----

In ogni caso, il Direttore Generale, se nominato, partecipa con voto consultivo alle sedute dell'organo amministrativo, esercitando le funzioni di relatore nelle materie di sua competenza, e provvede all'esecuzione delle relative decisioni.



secondo le direttive del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Può assumere le funzioni di segretario, le quali però possono essere attribuite anche ad altra persona.-----

Art. 37 (Collegio Sindacale)-----

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.-----

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.-----

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.-----

Essi sono rieleggibili.-----

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.-----

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.-----

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.-----

Art. 38 (Revisione legale dei conti)-----

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.-----

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.-----

TITOLO VII-----

CONTROVERSIE-----

Art. 39 (Clausola arbitrale)-----

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:-----

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;-----
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;-----
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.-----

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.-----

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.-----

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,

Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.-----
L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.-----

-----**Art. 40 (Arbitri e procedimento)**-----

Gli arbitri sono in numero di:-----

- a) uno, per le controversie di valore inferiore a Euro 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;-----
- b) tre, per le altre controversie;
- c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione.-----

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.-----

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.-----

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003.-----

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.-----

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.-----

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.-----
Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.-----

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento Arbitrale

della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.-----

-----TITOLO VIII-----

-----SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

-----Art. 41 (Scioglimento anticipato)-----

L'Assemblea in seduta straordinaria che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.-----

-----Art. 42 (Devoluzione del patrimonio finale)-----

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:-----

- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;-----
- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo. 22, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti. -----
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.-----

-----TITOLO IX-----

-----DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI-----

-----Art. 43 (Regolamenti)-----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti subito applicati e sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.-----

Gli eventuali regolamenti redatti dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle proprie competenze, che non incidano nel rapporto mutualistico, sono subito applicati e comunicati all'Assemblea dei soci.-----

-----Art. 44 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)-----

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.-----

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile,

la
a)

b)

c
d

azione

ogli-
tabi-

o so-
ente

soci
ente
non

soci
ente
non

ella
992,

e
d i
nto
ne,
gge
ito
one
le
no
ati
--
di
on
e
--
e
--
di
e
di
la
co
-
-
,

- la Cooperativa: -----
- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; -----
 - b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; -
 - c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
 - d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. -----

-----Art. 45 (Rinvio) -----

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali.-----
Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.
F.TO CHESSA GIOVANNI
(L.S.) F.TO ROBERTO COMISSO - NOTAIO

Copia autentica conforme all'originale conservato
nei miei rogiti e munito delle prescritte firme anche marginali:
Consta di dieci mezzi rogiti
Trieste, il cinque dicembre



[Handwritten signature]